

Fine vita, competenze e Costituzione: nota all'ordinanza del tribunale di Firenze del 15 ottobre 2025 nel caso "Libera".

di **Filomena Gallo** ¹

Sommario. 1. Premessa. - 2. I fatti. - 3. La sentenza della Corte costituzionale n. 132/2025. - 4. La decisione del tribunale di Firenze. - 5. Le motivazioni: effettività dei diritti e ruolo del SSN. - 6. Il quadro istituzionale: competenze regionali e impugnativa statale. - 7. Osservazioni. - 8. Conclusioni.

1. Premessa

L'ordinanza del tribunale di Firenze del 15 ottobre 2025² (giudice Umberto Castagnini), resa nel procedimento promosso da "Libera" (nome di fantasia), rappresenta una delle prime applicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 132/2025 in tema di suicidio medicalmente assistito e impossibilità materiale di autosomministrazione del farmaco letale.

La vicenda si colloca nel solco tracciato dalla sentenza n. 242/2019 (il cosiddetto caso Cappato/Dj Fabo), con la quale la Corte costituzionale aveva delineato i requisiti che consentono di escludere la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio di una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e pienamente capace di autodeterminarsi.

La decisione fiorentina interviene per dare concreta attuazione al principio di effettività dei diritti fondamentali e al ruolo del Servizio sanitario nazionale (SSN) nel garantire l'accesso alle procedure di fine vita, soprattutto nei casi in cui il paziente, pur in possesso di tutti i requisiti sostanziali, non possa fisicamente autosomministrarsi il farmaco.

2. I fatti

La ricorrente ha un nome da lei stessa scelto per la tutela della sua privacy, "Libera"³. Nella sua vita ha sempre viaggiato per lavoro e ha visitato quasi tutto il mondo. Poi arriva la diagnosi nel 2007 e i primi episodi di difficoltà deambulatorie e la progressiva perdita della possibilità di camminare, muovere le braccia fino all'attuale situazione di **completa tetraparesi spastica**. La

¹ L'autrice ha partecipato al giudizio in qualità di difensore della parte ricorrente e ha coordinato il collegio di studio e difesa.

² Testo decisione: <https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2025/10/Ordinanza-Tribunale-Firenze.pdf>

³ Link alla vicenda: <https://www.associazionelucacoscioni.it/il-caso-di-libera>

diagnosi di **sclerosi multipla a decorso progressivo primario** aveva preannunciato questo decorso, ma “Libera” non avrebbe mai immaginato che potesse essere così veloce. È del tutto priva di movimenti volontari dal collo in giù, ma conserva piena lucidità e capacità di autodeterminazione. Decide di iniziare a mettere in sicurezza le sue scelte in materia terapeutica e nel 2023 deposita le sue disposizioni anticipate di trattamento. Il progredire della patologia determina l’arrivo di disfagia per liquidi e solidi per la quale le viene prospettata l’indicazione clinica di inserimento della PEG e quindi l’attivazione della nutrizione artificiale. Ma lei la rifiuta per la seconda volta – perché le era già stata prospettata nel 2015. “Libera” è consapevole che potrebbe morire soffocata, ma vuole ancora assaporare il cibo che con cautela le prepara sua madre. Nel **marzo 2024** decide di presentare la richiesta alla propria azienda sanitaria, la USL Toscana Nord Ovest, per la verifica delle condizioni previste dalla “sentenza Cappato/Antoniani⁴” per poter accedere al suicidio medicalmente assistito. Ma ottiene un parere negativo perché la commissione medica ritiene che non sia mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Eppure, “Libera” aveva rifiutato la PEG, e per evacuare deve sottoporsi a manovre manuali. Tramite i suoi legali presenta un ricorso in opposizione al diniego ricevuto. I suoi legali evidenziano che ***“il diritto di rifiutare un trattamento sanitario anche se salvavita è un diritto costituzionalmente garantito e tutelato e insindacabile da parte della pubblica amministrazione. L’aver quindi deciso, in modo autonomo, libero e consapevole, di non voler essere sottoposta alla nutrizione artificiale non farebbe venire meno il requisito cardine per cui quel presidio sanitario è stato valutato come alternativa praticabile e cioè che la signora [“Libera”] non è in grado di sopperire autonomamente a quella funzione vitale (nutrizione) ed è quindi, ogni giorno, a rischio di vita per polmonite ab indigestis.”*** L’azienda sanitaria però conferma il diniego poiché non ha nessun macchinario che garantisca sostegni vitali.

Ma nel contempo i tribunali continuano a trattare il tema. A seguito dell’aiuto fornito a Massimiliano⁵, affetto da sclerosi multipla e non dipendente da macchinari, che era stato aiutato da Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese a raggiungere la Svizzera per accedere alla morte assistita, presso la procura di Firenze i tre sono iscritti nel registro degli indagati per l’aiuto fornito e il gip solleva questione di legittimità costituzionale proprio in riferimento al nuovo articolo 580 codice penale così come riscritto dalla sentenza numero 242/19: all’esame della Corte c’è proprio il requisito dei trattamenti di sostegno

4

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=242>

⁵ <https://www.associazionelucacoscioni.it/le-disobbedienze-civili-dopo-la-sentenza-cappato>

vitale. Con la sentenza n. 135/2024⁶, depositata il 18 luglio 2024, la Corte costituzionale pur affermando la legittimità del requisito di “trattamento di sostegno vitale” interviene fornendo una interpretazione estesa. Afferma che devono intendersi “trattamenti di sostegno vitale” anche quelle procedure – come l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali – normalmente compiute da personale sanitario appositamente formato, ma che possono essere apprese anche da familiari o caregiver che assistono il paziente, e sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo. Afferma altresì che, ai fini della sussistenza dei requisiti indicati dalla sentenza n. 242/2019, può dirsi soddisfatto il criterio del “trattamento di sostegno vitale” anche nel caso in cui la persona malata, nell’esercizio della propria autodeterminazione terapeutica, abbia rifiutato un trattamento di sostegno vitale come la PEG che è in ogni caso da intendersi come sussistente poiché c’è una indicazione medica.

Nel luglio 2024, in applicazione della sentenza n. 242/2019 e della sentenza n. 135/2024 della Corte costituzionale, la commissione medica multidisciplinare dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest accerta la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l’accesso alla morte volontaria medicalmente assistita:

- (a) patologia irreversibile;
- (b) sofferenze fisiche e psicologiche che ella reputa intollerabili;
- (c) dipendenza da trattamenti di sostegno vitale così come previsto dalla sentenza n. 135/2024;
- (d) piena capacità di assumere decisioni libere e consapevoli.

Tuttavia, la paziente non è in grado di autosomministrarsi il farmaco letale, né per via orale – per le gravi difficoltà di deglutizione – né per via endovenosa, in quanto totalmente priva di motilità. L’unica possibilità esecutiva alternativa, la somministrazione da parte di un terzo, si scontra con il divieto penalmente rilevante di cui all’articolo 579 del codice penale (“omicidio del consenziente”). “Libera” decide di rivolgersi a un tribunale per esercitare la sua scelta con l’aiuto di un medico che somministrerà il farmaco. Ma questa azione configura il reato di omicidio del consenziente (articolo 579 del codice penale). L’azienda sanitaria citata in giudizio dopo avere effettuato una ricerca conferma che non ci sono strumentazioni idonee ad aiutare “Libera”. Il Ministero della salute non apporta nessun contributo alla ricerca. Con l’ordinanza del 30 aprile 2025, il tribunale di Firenze solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 579⁷, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi somministri il farmaco letale su richiesta di una persona che, pur in possesso dei requisiti individuati dalla Corte

6

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:135

⁷ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/14/25C00116/S1>

costituzionale con la sentenza numero 242/19, non può autosomministrarselo per cause fisiche.

3. La sentenza della Corte costituzionale n. 132/2025 ⁸

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 132/2025 del 25 luglio 2025, dichiara la questione inammissibile per difetto di istruttoria, pur riconoscendo la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. La Consulta precisa che il giudice rimettente avrebbe dovuto preliminarmente verificare – anche mediante il coinvolgimento di organismi tecnici nazionali e internazionali, non solo regionali, quali il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità – se fossero reperibili tecnologie idonee a consentire l'autosomministrazione del farmaco letale, adattabili alle condizioni fisiche della ricorrente.

Solo in assenza di tali soluzioni, secondo la Corte, si sarebbe potuto nuovamente valutare la compatibilità costituzionale dell'articolo 579 con i principi affermati nelle precedenti sentenze nn. 242/2019 e 135/2024.

La pronuncia costituzionale conferma, inoltre, un obbligo in capo al Servizio sanitario di accompagnare la persona ammessa alla procedura, fornendo l'assistenza tecnica e sanitaria necessaria a rendere effettivo l'esercizio del diritto.

4. La decisione del tribunale di Firenze.

In esecuzione delle indicazioni della Corte, il giudice Castagnini riapre l'istruttoria e ordina l'acquisizione delle informazioni entro l'8 ottobre 2025, al Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, il Consiglio superiore di sanità e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest. L'udienza è fissata per il 15 ottobre 2025.

Dalle prime relazioni pervenute emerge che, sebbene non esistano dispositivi espressamente concepiti per l'autosomministrazione del farmaco letale, alcune tecnologie assistive (in particolare comunicazioni con puntamento oculare e sensori CE di comando remoto) possono essere adattate per attivare pompe infusionali in modo sicuro e autonomo.

Il giorno 14 ottobre viene trasmesso un ulteriore approfondimento tecnico, svolto da ESTAR su incarico dell'azienda sanitaria, che conferma la disponibilità sul mercato di una ditta in grado di fornire un comunicatore oculare certificato compatibile con le pompe in uso clinico.

Il giorno dell'udienza l'avvocatura di Stato conferma sia con note non autorizzate sia in udienza che la competenza è esclusivamente regionale nel fornire tutto quanto necessario per "Libera". Gli avvocati difensori di "Libera" chiedono, alla luce dell'attesa di oltre un anno e della sofferenza che ha superato ogni limite umanamente tollerabile, che sia fissato un termine di 15 giorni per il

⁸ <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/132>

reperimento e la fornitura di tutto quanto necessario affinché “Libera”, che non può più attendere, possa esercitare il suo diritto all’autodeterminazione terapeutica. L’azienda sanitaria si dichiara collaborativa.

Alla luce di tali acquisizioni, il tribunale ordina all’Azienda USL di:

- provvedere entro quindici giorni dalla decisione (16 ottobre) alla fornitura dei farmaci e dei dispositivi necessari;
- verificarne la compatibilità tecnica e regolatoria;
- mettere a disposizione del medico di fiducia della ricorrente tutti gli strumenti utili all’autosomministrazione.

Il giudice precisa che la misura costituisce l’attuazione diretta dei principi costituzionali sul diritto all’autodeterminazione terapeutica.

5. Le motivazioni: effettività dei diritti e ruolo del SSN.

Nella motivazione, il tribunale sottolinea che il diritto alla morte volontaria medicalmente assistita, delineato dalla giurisprudenza costituzionale, deve essere reso effettivo anche nei casi in cui l’esercizio materiale risulti ostacolato da condizioni fisiche.

Il principio cardine richiamato è quello di effettività dei diritti fondamentali di derivazione costituzionale (articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione): il giudice e l’amministrazione sono tenuti a dare piena attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale, “non potendo i vuoti di disciplina risolversi nella non effettività di diritti fondamentali riconosciuti”.

Particolare rilievo assume, nel ragionamento del giudice, il ruolo del Servizio sanitario nazionale: la persona ammessa alla procedura ha diritto “di essere accompagnata dal SSN” e tale diritto “include il reperimento dei dispositivi idonei e l’ausilio nel relativo impiego”.

La collaborazione istituzionale tra il sistema sanitario, la Regione e le strutture tecniche nazionali diviene così lo strumento per garantire la piena attuazione del diritto costituzionalmente riconosciuto.

6. Il quadro istituzionale: competenze regionali e impugnativa statale.

L’ordinanza mette in luce anche il paradosso istituzionale derivante dal comportamento dello Stato: mentre il Governo ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge regionale toscana n. 16/2025, che disciplina la procedura per il suicidio medicalmente assistito, nel medesimo giudizio le amministrazioni statali (Ministero della salute e Presidenza del consiglio dei ministri) si sono dichiarate remissive, riconoscendo che la competenza esecutiva spetta alle Regioni e alle aziende sanitarie locali.

L’ordinanza, dunque, si inserisce in un contesto di tensione tra Stato e Regioni, chiarendo di fatto che la competenza attuativa in materia di assistenza sanitaria e di verifica delle condizioni per l’accesso alla procedura rientra nell’ambito delle funzioni regionali, secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 3, della Costituzione.

7. Osservazioni

La decisione del tribunale di Firenze si colloca in piena coerenza con la giurisprudenza costituzionale che, dalla sentenza "Cappato" (n. 242/2019) fino alle più recenti n. 135/2024 e n. 132/2025, ha progressivamente delineato un diritto fondamentale all'autodeterminazione terapeutica quale espressione della libertà personale.

L'ordinanza fiorentina ha il merito di tradurre in operatività amministrativa tali principi, evitando che le difficoltà tecniche o organizzative si trasformino in ostacoli giuridici all'esercizio del diritto.

Essa conferma, inoltre, che il SSN è tenuto a garantire il supporto necessario, non potendo ridurre la propria funzione a un ruolo meramente consultivo o notarile.

Sul piano sistematico, la pronuncia offre un banco di prova importante per valutare la compatibilità del disegno di legge nazionale sul fine vita – attualmente in discussione – con il quadro costituzionale vigente. Le bozze circolanti, infatti, prevedono una definizione più restrittiva del requisito della "dipendenza da trattamenti di sostegno vitale", circoscrivendo ai soli "trattamenti sostitutivi di funzioni vitali", esclude la competenza del Servizio sanitario nazionale prevede tempi lunghi per le verifiche delle condizioni l'intervento di un giudice dopo il parere positivo di un organismo centrale e non delle asl.

Un simile intervento legislativo, se confermato, rischierebbe di escludere molte persone oggi rientranti nella tutela delineata dalla Corte e, dunque, di tradursi in una regressione dei diritti rispetto al livello di protezione garantito dal diritto vivente costituzionale.

8. Conclusioni.

L'ordinanza del tribunale di Firenze nel caso "Libera" dimostra come il diritto costituzionale al fine vita possa essere reso effettivo senza attendere un intervento legislativo ulteriore, attraverso l'applicazione diretta dei principi affermati dalla Corte costituzionale.

Il giudice, nel dare seguito all'invito della Consulta, ha attuato il principio di legalità costituzionale in senso sostanziale, facendo prevalere la tutela dei diritti fondamentali su ogni inerzia normativa o amministrativa.

Il caso di "Libera" segna così un punto di svolta: non un'estensione creativa, ma una **piena attuazione del diritto vivente** derivante dalla Carta e dalla giurisprudenza costituzionale. E non solo per "Libera" ma per tutte le persone nelle sue condizioni accertate dal Servizio sanitario.

"Oggi spero, finalmente, di poter scegliere davvero: di essere io, anche se paralizzata, con l'aiuto della tecnologia, ad azionare il dispositivo che porrà fine al mio dolore. È la mia libertà, fino alla fine". Così ha commentato "Libera" l'ordinanza. La sua libertà.